

## LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE SOCIETÀ DI CALCIO: OSSERVAZIONI A MARGINE DEL CASO “GIAMPÀ”

di Angelo Maietta\*

SOMMARIO: 1. Il caso - 2. La responsabilità civile nello sport - 2.1. ... (segue) La responsabilità delle società sportive - 2.2. ... (segue) la vicenda Giampà - 3. La responsabilità del produttore e dell'arbitro: alcune osservazioni - 3.1 ... (segue) L'arbitro - 4. Rilievi conclusivi.

### *1. Il caso.*

Un nuovo capitolo del già complesso sistema della responsabilità civile nello sport<sup>1</sup> si apre con il caso in esame; si tratta della vicenda che ha interessato il calciatore della società sportiva F.C. Messina Peloro S.r.L. (di seguito Messina), Domenico Giampà, il quale nel corso di una partita di calcio, Messina – Lecce, è andato a scontrarsi con un cartellone pubblicitario posizionato a bordo campo riportando lesioni personali alla coscia sinistra con la recisione del muscolo mediale.

A seguito dell'incidente, il calciatore ha avuto 147 punti di sutura che lo terranno lontano dai campi di gioco per molto tempo.

---

\* ANGELO MAIETTA è avvocato e professore a contratto di Diritto Privato nell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Salerno.

<sup>1</sup> Per un'ampia rassegna sulla responsabilità in materia sportiva, fondamentale è la lettura di R. FRAU, *La r.c. sportiva*, in P. Cendon (a cura di), *La responsabilità civile*, X, Torino, 1998, 307 ss.; A. Scialoja, voce *Responsabilità sportiva*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, Torino, 1998, 410 ss; nonché più recentemente B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, *passim*. Nel senso che la questione solleva interrogativi dal rilievo puramente teorico, cfr. M. Bona – A. Castelnuovo – P.G. Monateri, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, 2002, 3 ss. In generale, sul diritto dello sport si veda M. Sanino, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002, *passim*; AA.VV. *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004, 139 – 158.

La vicenda ha, da subito, suscitato numerose polemiche in ordine alla responsabilità per l'accaduto ed in particolare in ordine alla sicurezza degli stadi di calcio, nonché alla sorveglianza che compete agli "addetti ai lavori."

## 2. La responsabilità civile nello sport.

L'antica *querelle* intorno alla responsabilità civile nello sport non può dirsi sopita nonostante l'ampia casistica giurisprudenziale e i numerosi contributi della dottrina, secondo cui, nell'ambito sportivo, i profili di responsabilità ed il consequenziale obbligo risarcitorio, subiscono una "attenuazione" dovuta ad alcune peculiarità.

In particolare è stato sostenuto che, di là dall'ipotizzare una autonoma collocazione sistematica della responsabilità sportiva<sup>2</sup>, il profilo in questione deve essere valutato *case by case*<sup>3</sup>, a seconda dello sport praticato e degli elementi di fatto emergenti dalle condotte poste in essere.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno distinto una responsabilità degli atleti per i danni cagionati ad altri atleti o a terzi durante una gara, da una responsabilità degli "altri soggetti" dello

---

<sup>2</sup> Sostiene tale tesi A. Scialoja, voce *Responsabilità sportiva..cit.* secondo cui "l'opportunità di un'autonoma considerazione, nel campo del diritto, del concetto di responsabilità sportiva va forse ricercata ponendo l'accento non tanto sul termine <responsabilità>, le cui specifiche qualificazioni, per forza di cose, non possono divergere da quelle codificate se non nell'ambito importante, ma sostanzialmente circoscritto, di un'attività di interpretazione, ma piuttosto sul concetto di <attività sportiva> e sui diversi significati che può assumere questa espressione." L'Autore ritiene che i fattori che connoterebbero la responsabilità sportiva siano "in primo luogo i principi informatori dell'ordinamento sportivo, ai quali vanno ricondotte tutte le attività legate al mondo dello sport e nei quali queste ultime trovano la loro ragion d'essere: l'agonismo come estrinsecazione dell'attività, la lealtà competitiva, la probità, la rettitudine, il disinteresse degli atleti, l'assenza di stimoli concorrenziali nello svolgimento dell'attività - la cosiddetta <manifestazione disinteressata> - il principio della responsabilità oggettiva. Questi fondamenti, ai quali si conforma la responsabilità sportiva in senso stretto, acquistano una precisa valenza anche in tema di responsabilità sportiva in senso lato."

In chiave critica, nel senso di negare autonomia alla responsabilità sportiva, G. Alpa, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sp.*, 1984, 471 ss.

<sup>3</sup> L'esigenza di un approccio casistico nella valutazione della responsabilità sportiva è sostenuta da S. Sica, *Lesioni cagionate in attività e sistema delle responsabilità*, in *Il Corr. Giur.*, 2000, 743.

sport per i danni agli atleti o a terzi estranei alla competizione; in particolare, per il primo profilo, dopo un vivace dibattito in ordine alle possibili cause di esclusione della responsabilità rinvenibili ora nella scriminante dell'esercizio di un diritto<sup>4</sup>, ora nel paradigma del rischio accettato o del consenso dell'avente diritto<sup>5</sup>, si era giunti a ritenere non punibili le condotte produttive di danno allorché le stesse fossero commesse nell'esercizio della attività sportiva; la giurisprudenza, con un vero e proprio *revirement*<sup>6</sup>, conscia probabilmente che l'esercizio

---

<sup>4</sup> La prospettiva di valutazione indicata è stata sostenuta, tra gli altri da V. CAVALLO, *L'esercizio del diritto nella teoria generale del reato*, Napoli, 1939, *passim*; R. PANNAIN, *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, II, 1962, 670; I. De Sanctis, *Il problema della liceità penale della violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, I, 1967, 90 nonché C. Caianiello, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273 e P. Nuvolone, *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972, 181. Per completezza espositiva, interessante appare l'argomentazione sostenuta da R. BETTIOL, *Diritto penale*, Padova, 1976, 349 per il quale "quando si abbia a soddisfare un dato interesse che si ritiene proprio della collettività si può anche assumere il rischio della lesione di un interesse individuale all'integrità fisica. E' la legge stessa ad assumere il rischio attraverso la disciplina dell'attività sportiva."

In giurisprudenza si rinviene una isolata pronuncia favorevole a tale tesi del Trib. Bari, 22 maggio 1963, in *Arch. Pen.*, 1965, II, 71.

La teoria dell'esercizio del diritto è stata criticata da V. Frattarolo, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, 34 perché, secondo l'Autore, la scriminante opererebbe solo per l'attività sportiva svolta in competizioni ufficiali organizzate dal CONI o, per esso, dalle Federazioni sportive, mentre ne resterebbero escluse le competizioni libere.

<sup>5</sup> Su tale specifico punto si veda T. Delogu, *La teoria del delitto sportivo*, in *Ann. Dir. e proc. pen.*, 1932, 1297 nonché F. Chiarotti, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 237 e G. Marini, *Violenza sportiva*, in *Noviss. Digesto It.*, XX, Torino, 1975, 982 nonché R. Rampioni, *Sul c.d. "delitto sportivo": limiti di applicazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, 660. In giurisprudenza, seppur con alcune sfumature, *ex multiis* Cass. Pen., sez. V., 30 aprile 1992 in *Giust. pen.*, 1993, II, 279 secondo cui "in ipotesi di comportamento produttivo di lesioni tenuto da un partecipante ad una gara sportiva nel corso di un'azione di gioco, opera, quale causa di giustificazione atta ad elidere l'antigiuridicità della condotta, il consenso della parte lesa. Tale consenso crea un'area di "rischio consentito", in stretta connessione con l'esercizio della attività sportiva, non delimitata dall'assoluto rispetto del regolamento sportivo, ma operante in un più ampio ambito del rischio connesso ad azioni di gioco che, pur contrarie alle regole, possano ritenersi normale comportamento dei contendenti; deve quindi trattarsi di una ipotesi nella quale sia esclusa la specifica finalità di ledere, e non sia coscientemente posta a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario."

<sup>6</sup> Cfr. Cass. Civ., 21 febbraio 2000, n. 1951 secondo cui "durante una competizione sportiva, la condotta lesiva tenuta da un giocatore ai danni dell'avversario in violazione delle specifiche regole del gioco, disattendendo quei doveri di lealtà verso gli altri competitori che dovrebbero essere la caratteristica di qualsiasi sportivo, non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica o non codificata

dell'attività sportiva poteva divenire una sorta di "licence to kill"<sup>7</sup>, ha trovato un punto di equilibrio stabilendo che la scriminante non codificata del rischio sportivo non opera automaticamente quando venga praticata l'attività sportiva ma subisce una mitigazione nel momento in cui quest'ultima diventa la mera occasione per porre in essere un'attività illecita, generatrice di danno.

Se questo è "lo stato dell'arte" in ordine ai profili di responsabilità in capo agli atleti, diversa appare la situazione che, nell'ambito delle considerazioni inerenti alla vicenda in esame, riguarda la responsabilità degli "altri soggetti" dello sport e, in particolare, delle società di calcio.

### 2.1. ... (segue) La responsabilità delle società sportive.

Il problema della responsabilità civile delle società sportive va visto sotto un duplice angolo visuale: un primo aspetto riguarda il principio generale del *naeminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., un secondo rilievo richiama l'attenzione dell'interprete alle c.d. responsabilità speciali<sup>8</sup> ed in particolare alle previsioni di cui agli art. 2049<sup>9</sup> e 2050 c.c.<sup>10</sup>

---

dell'esercizio della cd. violenza sportiva, ed è penalmente perseguibile a titolo di colpa grave o dolo a seconda che il fatto si verifichi nel corso di una azione di gioco per finalità attinenti alla competizione e la violazione delle regole sia dovuta all'ansia di risultato ovvero che la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva o quest'ultima sia immediatamente diretta ad intimorire l'avversario ed a dissuaderlo dall'opporre qualsiasi contrasto oppure a punirlo per un fallo involontario subito."

<sup>7</sup> L'espressione è, sia consentito, di A. Maietta, *Lesioni cagionate durante una gara di calcio: un "vulnus" all'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 5/04, 683.

<sup>8</sup> In termini generali sulle c.d. responsabilità speciali si rinvia, per tutti, a S. Sica, *La responsabilità per danno da circolazione*, in AA. VV., *Le responsabilità "speciali": modelli italiani e stranieri*, Napoli, 1994, 183 ss.; Id., *La responsabilità civile tra struttura, funzione e "valori"*, in *Resp. Civ. prev.*, 1994, p. 543 ss.;

G. Alpa-M. Bessone- V. Zeno Zencovich, *I regimi speciali di responsabilità*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1999, 336 ss.

<sup>9</sup> In tal senso Cass. Civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85 in *Resp. Civ. Prev.*, 2003, 765 per la quale "nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di

Le ragioni che hanno spinto la dottrina e la giurisprudenza a richiamare i canoni dell' "oggettività" riposano, da un lato, nella obiettiva difficoltà di individuazione del responsabile di un comportamento cagionevole di danno<sup>11</sup>, in occasione di un evento sportivo (si pensi al lancio di oggetti in campo dagli spalti), dall'altro in un principio ispirato al *favor victimae* e tendente ad una più veloce ed efficace azione risarcitoria.

Si è, altresì, osservato che la frequenza con la quale si verificano taluni eventi, non può non qualificare come pericolosa l'attività di organizzazione di una competizione sportiva, di guisa che, pertinente è il richiamo alla norma dell'art. 2050 c.c.<sup>12</sup>

In verità, a parere di chi scrive, le motivazioni del ricorso ad un inquadramento di tipo oggettivo in capo alle società di calcio, andrebbe visto anche in una prospettiva di analisi economica del diritto<sup>13</sup> o, se si preferisce, avendo riguardo alla dinamica dei costi e benefici che derivano dal mondo dello sport ed in particolare da quello del calcio.

---

uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni."

<sup>10</sup> Cfr. M. Buoncristiano, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti e prospettive*, in *Giur. it.*, IV, 159 ss.; G. De Marzo, *Responsabilità civile dell'organizzatore di competizioni sportive e art. 205 c.c.*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 268 ss.; Id., *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*, in *Danno e resp.*, 1999, 234 - 238; P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 416 - 430; G. Giannini, *La responsabilità civile degli organizzatori di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 277 ss.; R. Scognamiglio, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Dir. e giur.*, 1963, 81 - 89.

<sup>11</sup> In tal senso R. Frau, *La r.c. sportiva...cit.*, Torino, 1998, p. 359, il quale definisce "acrobatica" la possibilità di una prova liberatoria a carico delle società sportive.

<sup>12</sup> Cfr. B. Bertini, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 120 ss.

<sup>13</sup> L'analisi economica del diritto si scinde, essenzialmente, in due principali correnti di pensiero: da un lato G. Calabresi, *The costs of Accident*, New York-London, 1970, 68 ss che incentra la propria analisi sui criteri di *general* e *specific deterrente*, dall'altro R. Posner, *A theory of negligence*, in 1 *J. Leg. Stud.*, 1979, 29 ss., che, al contrario, ritiene che l'efficienza allocativa debba essere raggiunta seguendo le regole di mercato.

Una critica a tale orientamento è fatta da G. Alpa, *Colpa e responsabilità nella elaborazione di Richard Posner*, in *La responsabilità civile nei sistemi di common law*, a cura di F. Macioce, Padova, 1989, 377 ss.

Quest'ultima considerazione, invero, sembra fornire la chiave di accesso onde correttamente ascrivere la responsabilità per i danni patiti dal calciatore Domenico Giampà, in seguito alla collisione con il tabellone pubblicitario "rotativo" posto a bordo campo.

## 2.2. ...*(segue)* la vicenda Giampà.

Come innanzi accennato, l'esercizio dello sport, assume connotati e caratteristiche che non si fermano soltanto alla promozione dell'attività sportiva, in armonia con quanto stabilito dal legislatore interno ed internazionale, ma che tendono, sempre più e, sia consentito, forse principalmente, a perseguire finalità che dallo sport traggono soltanto il necessario "punto di partenza"; il rinvio è, senza dubbio, ai molteplici interessi economici che derivano dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni, dai diritti radiotelevisivi, dagli eventi promozionali e via discorrendo: tutto ciò ha trasformato lo sport in *business* di guisa che, in applicazione del canone *ubi comoda ibi incommoda*, appare pertinente il richiamo alla responsabilità delle società di calcio per i danni che derivino ai terzi o, come nel caso in esame, agli atleti direttamente<sup>14</sup>.

Il calciatore Giampà, è finito in un cartellone pubblicitario della tipologia "rotativa" ovvero quel particolare cartellone che, mediante un sistema di rotazione delle alette, con una determinata scansione temporale, modifica il messaggio pubblicitario visualizzato.

Il regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio<sup>15</sup> (di seguito FIGC) prevede che tali cartelli debbano essere collocati a bordo campo ad una distanza di due metri e cinquanta centimetri dalla linea di demarcazione del rettangolo di gioco; purtroppo, l'adozione della

---

<sup>14</sup> Tutti i profili menzionati, sono trattati con puntualità da AA.VV., *Lo sport e il diritto. Profili...cit.*, Napoli, *passim*.

<sup>15</sup> Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive e sul loro "funzionamento", si veda diffusamente A. Quaranta, *Sulla natura giuridica delle Federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 173-184; nonché R. Caprioli, *Le Federazioni sportive tra diritto pubblico e privato*, in *Dir. giur.*, 1989, 1 ss. e L. Trivellato, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *dir. sport.*, 1991, 141 ss.

Sul dibattito esistente in ordine alla natura pubblicistica o privatistica delle Federazioni sportive si veda esaustivamente L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, 207 ss. con l'ampia nota giurisprudenziale ivi riportata ed alla quale, pertanto, si fa espresso rinvio.

richiamata prescrizione endoassociativa, non può derogare a principi generali di cautela e di salvaguardia per l'incolumità degli atleti<sup>16</sup>, ovvero non basta rispettare le distanze stabilite per ritenere di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, tant'è che, ben si può sostenere che se le misure fossero state idonee, il danno non si sarebbe prodotto.

*Id est*, non può non riconoscersi una responsabilità della società sportiva per il danno subito dal calciatore per omessa vigilanza sul corretto posizionamento del supporto pubblicitario nonché per omessa adozione delle misure di sicurezza necessarie a rendere l'insidia del "ferro" sporgente del cartello pubblicitario, visibile e prevedibile.

Infatti, la vicenda che ci occupa, non può essere ricondotta nella scriminante del rischio accettato atteso che, pur con le "osservazioni" evidenziate dalla giurisprudenza, il calciatore può essere consapevole e, quindi, accettare, la possibilità di uno scontro durante la gara, ma

---

<sup>16</sup> In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità per la quale "i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli sportivi professionisti, si configurano come atti di autonomia privata perché sia le società che gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale." Cfr. Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro it.* 1994, I, 136 nota Vidiri; nonché in *Riv. dir. sport.*, 1993, 493.

Tuttavia, pur riconoscendo la potestà di autonormazione, la giurisprudenza ne ha circoscritto la portata alla sola regolamentazione del settore sportivo restando devoluti ad una riserva di legge i rapporti intersoggettivi e le situazioni giuridiche attive dei privati; infatti, per Cass. 11 febbraio 1978, n. 625 in *Foro it.*, 1978, I, 862 "l'attribuzione di potestà proprie dell'ordinamento giuridico statale all'ordinamento giuridico sportivo è limitata alla funzione amministrativa nel settore sportivo: è attribuita la potestà amministrativa, cioè il potere di emanare atti concreti, indirizzati a soggetti determinati, per il conseguimento di fini specifici rientranti nell'interesse generale sportivo; ed è attribuita la potestà regolamentare, cioè il potere di emanare norme attinenti all'ordinamento ed al funzionamento delle strutture (uffici) cui è attribuito l'esercizio delle potestà amministrative (regolamenti di organizzazione) ed attinenti alla regolamentazione dell'esercizio e dell'incidenza della potestà amministrativa nonché alla regolamentazione dello svolgimento delle attività sportive (regole indipendenti). Non è attribuita, invece, all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa che è al di fuori della potestà regolamentare: la potestà che, nell'ordinamento giuridico statale, è attribuita agli organi del potere legislativo e solo per delega od eccezionalmente ad organi del potere esecutivo. In particolare, non è attribuita all'ordinamento giuridico sportivo la potestà normativa attinente alla disciplina dei rapporti intersoggettivi privati, specificamente...la potestà normativa attinente ai rapporti negoziali."

con altri atleti e non già con “eventi esterni”, ai quali non può riconoscersi il beneficio della prevedibilità atteso che, l’attività “collaterale” dello sfruttamento dell’evento sportivo come veicolo del messaggio pubblicitario non può ricondursi all’esercizio dell’attività sportiva, derivando da questa gli effetti scriminanti in punto di responsabilità, ma deve soggiacere alle regole generali dell’ordinamento giuridico.

*Apertis verbis*, a parere dello scrivente, non va condivisa l’opinione, pur attenta, di chi<sup>17</sup> ha sostenuto che il rispetto delle norme regolamentari escluda la responsabilità dell’organizzatore della gara per i danni subiti dall’atleta e tanto per una duplice motivazione: in primo luogo, la stessa dottrina nonché la giurisprudenza dominante, hanno evidenziato l’ininfluenza del rispetto dei regolamenti sportivi in punto di giudizio di responsabilità per i danni subiti da terzi estranei alla gara (spettatori, addetti al campo, fotografi, e così via)<sup>18</sup>, ragion per cui, il distinguo “soggettivo” effettuato sulla base della qualificazione formale del danneggiato (atleta o non atleta) appare una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale; secondariamente, il pedissequo rispetto di un regolamento federale può essere considerato idonea scriminante allorché lo stesso circoscriva l’ambito di riferimento alla pratica dello sport, ovvero prenda in esame le probabilità di eventi il cui verificarsi abbia un legame genetico e funzionale con l’esercizio dello sport.

Più chiaramente, il regolamento sportivo è efficace e vincolante per l’attività sportiva, ma non può regolamentare profili connessi a tale attività se, come nella vicenda in esame, il danno è cagionato da circostanze che dallo sport traggono soltanto l’occasione per eseguire un contratto avente un oggetto ed una causa totalmente differenti.

Và, pertanto, condivisa l’opinione di chi ha ravvisato in capo alla società sportiva una responsabilità di tipo oggettivo riconducibile al dettato dell’art. 2050 c.c., essendo l’attività esercitata, annoverabile tra quelle connotate da “intrinseca” pericolosità<sup>19</sup>.

Se, però, ragionassimo in un ambito molto più circoscritto, ovvero esattamente quello nel quale si inserisce il caso Giampà, potrebbe-

<sup>17</sup> Cfr. G. Stipo, *La responsabilità civile nell’esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 42.

<sup>18</sup> Cass. Civ., 16 gennaio 1985, n. 97 in *Giur. it.*, 1985, 1230; Trib. Rovereto, 5 febbraio 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 502.

<sup>19</sup> In tal senso Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 496 nonché Trib. Milano, 21 settembre 1998, in *Danno e resp.*, 1999, 234; *contra* App. Milano, 30 marzo 1990 in *Riv. dir. sport.*, 1990, 495.

ro esservi ulteriori spunti di riflessione in punto di responsabilità; ad esempio, non appare peregrino poter invocare l'art. 2051 c.c. per responsabilità da cose in custodia atteso che, il cartello pubblicitario, rimanendo collocato all'interno dello stadio di calcio, è soggetto al continuo monitoraggio del soggetto-custode, sul quale, evidentemente, ricadono gli obblighi di vigilanza sulla sua integrità o comunque non alterazione o rimozione da parte di terzi.

Nell'esaminare la casistica giurisprudenziale, si è avuto modo di verificare come le Corti abbiano stabilito che la fonte della responsabilità da cose in custodia è data dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito<sup>20</sup>; orbene, nella fattispecie in esame, non esiste un fattore esterno od un fatto del terzo tali da interrompere il collegamento tra la cosa ed il custode, per cui sicuramente è ipotizzabile una ulteriore ipotesi di responsabilità a carico della società organizzatrice della gara (il Messina, nel caso in esame) ex art. 2051 c.c.<sup>21</sup>

### 3. La responsabilità del produttore e dell'arbitro: alcune osservazioni.

Le osservazioni sin qui svolte, tendenti ad ascrivere la responsabilità dell'evento dannoso alla società sportiva organizzatrice della gara, secondo gli schemi suggeriti (artt. 2043, 2050, 2051 c.c.), potrebbero trovare una mitigazione o, *rectius* una graduazione, se si pone attenzione ad altre circostanze; in particolare, nel caso che ci occupa, esi-

---

<sup>20</sup> *Ex multis* Cass. Civ., sez. III, 15 marzo 2004, n. 5236 in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, f. 3, secondo cui "in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante."

<sup>21</sup> In senso contrario alla prospettata impostazione, ma con riguardo al danno riportato da uno spettatore, cfr. Trib. Roma, 5 febbraio 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 90.

stono altri due soggetti sui quali eventualmente dirigere un giudizio di responsabilità, se non in via esclusiva, quanto meno concorrente: il produttore del cartello pubblicitario e l'arbitro o, più correttamente, la terna arbitrale.

Per quanto riguarda il produttore del cartello (od anche il fabbricante), giova precisare che la normativa vigente nel nostro ordinamento, sulla responsabilità del produttore nonché sulla sicurezza del prodotto, è tutt'altro che carente. In particolare, la normativa sulla sicurezza dei prodotti<sup>22</sup> (d.lgs. 115/1995) stabilisce che un prodotto è sicuro allorché “ *in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;... (omissis)*”, affermando, in tal modo, un principio generale di “elevata tutela” per la sicurezza delle persone con riferimento a vari aspetti, tra i quali la “manutenzione”.

La norma, intrecciata con quella sulla responsabilità del produttore<sup>23</sup> (d.pr. 224/88) che fornisce la nozione di prodotto difettoso

---

<sup>22</sup> Cfr. G. Ghidini, *Responsabilità per danno da prodotti: quando un prodotto può dirsi <difettoso>*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 437; F. Cafaggi, *La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma*, in *Riv. Crit. dir. Priv.*, 1995, II, 447; A. Cantù, *Il d.lg. 17 marzo 1995 n. 115 sulla sicurezza generale dei prodotti*, *Resp. civ. e prev.*, 1996, I, 799; A. Caruso, *D.lg. n. 115 del 1995: i nuovi obblighi di sicurezza a carico del produttore*, in *Danno e resp.*, 1997, 428; M. Condinanzi, *L'attuazione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti*, in *Contratto impr./Europa*, 1996, 941.

<sup>23</sup> Sul tema si vedano Alpa-Bessone, *La responsabilità del produttore*, a cura di F. Toriello, Milano, 1999, *passim*; Ponzanelli – Owen, *La responsabilità del produttore negli Stati Uniti d'America*, in *Danno e resp.*, 1999, 1065; U. Carnevali, *Responsabilità del produttore*, in *Encicl. Dir.*, Milano, 1998, 936; M. Franzoni, *Dieci anni di responsabilità del produttore*, in *Danno e resp.*, 1998, 823; A. Stoppa, *Responsabilità del produttore*, in *Digesto civ.*, Torino, 1998, vol. XVII, 119; F. Cafaggi, *La responsabilità dell'impresa per prodotti difettosi*, in *Diritto Privato europeo*, a cura di N. Lipari, Padova, 1997, 996-1031; G. Ponzanelli, *Regole economiche e principi giuridici a confronto: il caso della responsabilità del produttore e la tutela dei consumatori*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 564; Id., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 529; Id., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, p. 215; Id., *Responsabilità del produttore, sintesi di informazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, 913 ss.; C. Scognamiglio, *Clausole generali e linguaggio del legislatore: lo standard della ragionevolezza nel d.p.r. 24 maggio 1998, n. 224*, in *Quadrimestre*, 1992, 65.

ovvero quel prodotto che è tale “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;... (omissis) 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie” ben può essere richiamata nella vicenda in esame atteso che, proprio in virtù del settore altamente specialistico dell'attività (cartellonistica pubblicitaria) posta in essere, è legittimo aspettarsi la conformità del prodotto agli *standards* di sicurezza maggiormente efficienti presenti sul mercato<sup>24</sup>; *apertis verbis*, la circostanza che vi fosse un ferro sporgente dal cartellone pubblicitario, non è sicuramente un dato trascurabile ai fini dell'invocata normativa.

Sul piano risarcitorio, non significa che la società sportiva vada esente da responsabilità, ma la stessa può agire in regresso, per le conseguenze pregiudizievoli che le deriveranno, nei confronti del produttore/fabbricante della cartellonistica pubblicitaria sul quale, è opportuno ricordarlo, grava una responsabilità di tipo oggettivo, dalla quale potrà sfuggire solo dimostrando di aver adottato tutti gli accorgimenti tecnico-operativi a disposizione del mercato, per correttamente commercializzare il prodotto.

### 3.1 ... (segue) L'arbitro.

Si è più volte fatto riferimento, nel corso di queste brevi considerazioni, ad una serie di obblighi che gravano sulle società sportive organizzatrici di una gara, quali ad esempio la verifica dello stato dei luoghi nonché la manutenzione dell'impianto al fine di evitare insidie sia agli atleti che ai terzi non partecipanti<sup>25</sup>; orbene, per quanto riguarda il

<sup>24</sup> Considerazioni viepiù confermate dal fatto che non esiste nel nostro ordinamento na materia avente ad oggetto la cartellonistica pubblicitaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 2003, n. 740 in *Foro Amm.*, 2003, 519)

<sup>25</sup> Esprimono condivisione per tale impostazione P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 426 nonché G. Vidiri, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. Civ.*, 1994, 202.

gioco del calcio, tali obblighi non gravano soltanto in capo alle società che detengono l'impianto ma, altresì, all'arbitro della gara a cui è affidato il potere-dovere di imporre e garantire il corretto andamento della competizione; rientra in tale potere-dovere anche la verifica circa la conformità alle norme regolamentari delle attrezzature utilizzate nonché del terreno di gioco e di quanto ad esso pertinenziale<sup>26</sup>.

Si è molto discusso in dottrina ed in giurisprudenza circa la qualificazione dell'arbitro come un pubblico ufficiale<sup>27</sup>; il dibattito non ha avuto unanimi soluzioni ed anzi ad una giurisprudenza di legittimità<sup>28</sup> che ha negato tale qualificazione se ne è sempre contrapposta una di merito<sup>29</sup> che, per contro, ha riconosciuto all'arbitro le prerogative proprie del richiamato *status*.

Senza voler entrare nel dibattito appena richiamato, non può negarsi alla figura in esame un ruolo di primo piano all'interno delle competizioni sportive, siano esse calcistiche o di altra natura; l'arbitro infatti è il "braccio" dell'ordinamento sportivo quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all'interno di una gara ma è, altresì, un sorta di "funzionario" dello Stato allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi.

Ed allora, *quid juris* in ordine alla verifica della conformità degli impianti di gioco? Giova sul punto ricordare come l'ordinamento giuridico abbia emanato il D.M. 18 marzo 1996<sup>30</sup> recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ovvero un provvedimento normativo che tende a prevenire qualsiasi possibile danno ai "soggetti dello sport" nonché ai terzi che accedano ad un complesso sportivo; sicchè, ove all'arbitro è demandata la funzione di verificare la conformità di uno stadio ai requisiti prescritti sia dalla

<sup>26</sup> Cfr. R. Frau, *La r.c. sportiva...cit.*, Torino, 374.

<sup>27</sup> In dottrina P. Dini, *Il diritto sportivo nel codice penale e nel codice civile*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 18; L. Rinella, *Le responsabilità penali dei giudici di gara per la morte o le lesioni procurate ad atleti nel corso di manifestazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, 373.

<sup>28</sup> Per Cass. Pen., sez. I., 17 novembre 1971, in *Rep. Giur. it.*, 1973, 3574 "allo stato della legislazione che disciplina la materia dello sport, degli spettacoli sportivi e dei preposti agli stessi, nonché in relazione alla nozione che del pubblico ufficiale, agli effetti penali, è data nell'art. 357 c.p., l'arbitro designato dalla Federcalcio a dirigere una partita di calcio non può essere considerato pubblico ufficiale."

<sup>29</sup> In tal senso Pret. Castelfranco Veneto, 29 novembre 1985 in *Giur. Mer.*, 1986, 636; nonché Pret. Tolentino, 11 ottobre 1989, inedita.

<sup>30</sup> In Suppl. Ordinario n. 61 alla G.U., 11 aprile 1996, n. 85.

norma statale che dai regolamenti federali, evidentemente è riconosciuta allo stesso una funzione se non di pubblico ufficiale, sicuramente ad interesse pubblico<sup>31</sup>.

In aderenza con le spiegate osservazioni, potrebbe configurarsi in capo al direttore di gara, una responsabilità concorrente in ordine alla mancata segnalazione e/o verifica del corretto posizionamento dei cartelloni pubblicitari proprio in forza del suo particolare *status*.

#### 4. Rilievi conclusivi.

La vicenda oggetto d'indagine si segnala per un aspetto di novità, atteso che non esistono precedenti in materia. La stessa però, condivide con altre fattispecie, il difficile inquadramento, nella sistematica ordinamentale, della responsabilità sportiva, intesa nella sua duplice accezione: verso gli atleti o i terzi e tra atleti.

Il caso Giampà, fornisce all'interprete la possibilità di rimarcare il mutamento socio economico avuto dallo sport: da momento di promozione e sviluppo della persona a vero e proprio *business*; tale cambiamento, di là dai profili sociologici, pur rilevanti, impone al giurista di ripensare alle categorie giuridiche esistenti in chiave differente, di analisi economica del diritto, laddove il rapporto *costs and benefits* consente il recupero della responsabilità civile in chiave oggettiva, nel settore in esame, proprio per la posizione di favore assunta dalle società sportive che fanno da volano ad una serie infinita di collegamenti e rapporti negoziali.

Come allora non plaudire alla soluzione giurisprudenziale della qualificazione dell'organizzazione di un'attività sportiva come attività pericolosa allorché derivino da questa danni agli atleti o a terzi?

In una simile domanda, vi è più di una affermazione finale, in un settore nel quale, probabilmente, soluzioni "ultime" non saranno mai agevolmente rinvenute.

---

<sup>31</sup> Nega tale attitudine pubblicistica Pret. Trento, 11 maggio 1996 in *Riv. dir. sport.*, 1996, 280.